



2939

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* e, in particolare, l'articolo 15-ter;

VISTO, in particolare, il comma 1, lettera a) dell'articolo 15-ter del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022, che ha istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, il cui personale è vincolato dal segreto d'ufficio;

VISTO, altresì, il comma 1, lettera b) del predetto articolo 15-ter, che ha introdotto l'articolo 5-bis alla legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale ha previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva;

CONSIDERATO che il citato articolo 5-bis della legge n. 112 del 2011 stabilisce che la dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

personale non dirigenziale, di cui sedici di categoria A e quattro di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante, e che l’assunzione del personale avviene per pubblico concorso;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell’articolo 15-ter del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022 dispone che, in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del medesimo Ufficio, nei limiti della relativa dotazione organica;

RITENUTO necessario provvedere all’istituzione del ruolo del personale dipendente dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

DECRETA

Art. 1

(Ruoli del personale e dotazione organica)

1. Sono istituiti il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dall’articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. La dotazione organica dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è determinata secondo quanto previsto dalle tabelle A e B, di cui all’allegato 1, che formano parte integrante del decreto.
3. L’assunzione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza avviene tramite pubblico concorso.
4. Al personale dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
5. Ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del medesimo Ufficio, nei limiti della



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

relativa dotazione organica. Nel biennio 2022 – 2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti all’esito della procedura di cui al periodo precedente, l’Ufficio dell’Autorità garante è autorizzato, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art.2

(Articolazione e dettaglio dei ruoli)

1. Il ruolo del personale dirigenziale è articolato nella prima e nella seconda fascia. Per ogni dipendente con qualifica dirigenziale sono inseriti i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) decorrenza nomina nella fascia attuale nell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- c) decorrenza nomina nella fascia attuale in altra pubblica amministrazione;
- d) decorrenza primo inquadramento nella pubblica amministrazione.

2. Il ruolo del personale non dirigenziale si articola nella categoria A e categoria B, ciascuna delle quali articolata in posizioni economiche. Per ogni dipendente con qualifica non dirigenziale sono inseriti i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) decorrenza nomina nella posizione attuale nell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- c) decorrenza nomina nella posizione attuale o posizione equiparata in altra pubblica amministrazione;
- d) decorrenza primo inquadramento nella pubblica amministrazione.

Art.3

(Criteri)

1. Nell’ambito delle fasce del ruolo di cui all’articolo 2, comma 1, e nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, il personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità nella fascia/posizione di appartenenza nell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- b) anzianità nella fascia di appartenenza ovvero nella posizione di appartenenza o posizione equiparata in altra pubblica amministrazione;
- c) anzianità di ruolo nella pubblica amministrazione;
- d) anzianità anagrafica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4 (Aggiornamento e Revisioni)

1. Il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sono tenuti a cura del medesimo Ufficio e saranno aggiornati in relazione a nuove assunzioni o progressioni interne, con gli stessi criteri di compilazione. I ruoli saranno, altresì, soggetti a revisione a seguito di modifica dell'ordinamento professionale.

2. I ruoli di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito Internet dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. E di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 04 AGO. 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Allegato 1

TABELLA A		
DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEL RUOLO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA		
1	DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA	N. 1
2	DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	N. 2

TABELLA B		
DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA		
1	CATEGORIA A	N. 16
2	CATEGORIA B	N. 4
	TOTALE	N. 20